Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 30 aprile 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1954, n. **115**.
Anzianità da attribuire ai sottotenenti provenienti dall'86° corso dell'Accademia militare di Modena e dal 125° corso dell'Accademia militare di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli effetti giuridici, la stessa anzianità assoluta di nomina a sottotenente 1° febbraio 1945.

L'anzianità relativa di tutti gli ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente, viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di essi riportato al termine del corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 marzo 1954, n. **116**.
Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai prevista dalla tabella *I* allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA *I*

Assegni familiari e relativi contributi per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

(Comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Operai ed impiegati . . . . L.	918	600	330

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 17 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

LEGGE 31 marzo 1954, n. 117.
Disposizioni varie in materia di assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella *A* allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, è elevato, per i soli lavoratori di sesso maschile, a L. 900.

Art. 3.

A far tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella *A*, è elevata al 28,50 per cento della retribuzione.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma è dovuta un'addizionale, al contributo predetto, dell'1,50 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo prodottosi nella gestione per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari in dipendenza dell'aumento delle misure degli assegni stessi disposto con l'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per la Cassa unica assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, può essere modificato, in relazione all'andamento delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

TABELLA A

Assegni familiari e relativi contributi per l'industria

(Comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1×2, di 1×4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Operai ed impiegati . . . . L.	918	600	330

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 22,50 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

LEGGE 31 marzo 1954, n. 118.

Acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di 312 milioni di lire, a provvedere a quanto occorra per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 aprile 1954, n. 119.

Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.

Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'art. 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 aprile 1954, n. 120.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a procedere all'acquisto di un immobile, da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro il limite massimo di 29 milioni di lire, a provvedere a quanto occorre per l'acquisto e l'adattamento di un immobile da adibire a sede della Legazione d'Italia in Djakarta.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151. Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. 121.

Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna di Etiopia ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna di Etiopia », previste dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185, devono essere ultimate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. 122.

Modificazioni alle norme sulla concessione del trattamento di « presenti alle bandiere ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I militari e militarizzati deceduti o dichiarati irreperibili nella condizione di prigionieri o internati di guerra sono considerati « presenti alle bandiere », ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, anche se la morte o l'irreperibilità si siano verificate o si verifichino dopo la scadenza del termine del 15 aprile 1947 stabilito dal predetto art. 1 e dall'art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49.

Fuori dai casi previsti dal comma precedente il termine per considerare « presenti alle bandiere » i militari e militarizzati deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate o contratte per servizio di guerra o, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili è fissato al 24 marzo 1948.

Art. 2.

Il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di « presenti alle bandiere », stabilito al 24 marzo 1948 dal regio decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, è fissato a centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti dei familiari dei militari e militarizzati di cui al primo comma dell'art. 1, deceduti o dichiarati irreperibili dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di decadenza per la presentazione delle domande di concessione del trattamento di « presenti alle bandiere » è fissato a novanta giorni dalla data di ricevimento della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilità.

Art. 3.

Sono riconosciuti validi i pagamenti del trattamento di « presenti alle bandiere » effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge con i seguenti aumenti percentuali rispetto alle misure risultanti dalla tabella annessa al regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178:

200 per cento graduati e militari di truppa;
180 per cento sottufficiali;
150 per cento ufficiali inferiori;
120 per cento ufficiali superiori;
100 per cento ufficiali generali.

Le suindicate percentuali di aumento si applicano anche alle liquidazioni da effettuare in base agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Alla maggiore spesa di lire 112 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 100 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 12 milioni con i fondi già stanziati nei capitoli 306 (lire 10 milioni) e 308 (lire 2 milioni) del predetto stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. 123.

Concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e verrà fronteggiata mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 190 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. 124.

Aumento della misura dell'indennità di equipaggiamento dovuta agli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione « San Marco ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità prevista dal regio decreto 4 agosto 1921, n. 1215, per gli ufficiali della Marina militare destinati al battaglione « San Marco », è elevata a lire 30.000.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa annua presunta di lire 360.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1953-54, per lire 220.000 con i fondi già stanziati nel capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, e per lire 140.000 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 184 dello stesso stato di previsione della spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 aprile 1954, n. 125.

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Art. 1.

L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Sono riconosciute agli effetti della presente legge come « denominazioni di origine », le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Sono riconosciute come « denominazioni tipiche » quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonchè le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.

Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonchè le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.

La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuerà ogni cinque anni, con le modalità stabilite nel primo comma del presente articolo.

CAPO II

Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Art. 4.

E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Comitato è composto di due funzionari nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di un funzionario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio e di un funzionario nominato dal Ministro per il commercio con l'estero, di otto esperti in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite, per tre di essi, le organizzazioni dei produttori dell'agricoltura, per altri tre le organizzazioni cooperative di produzione e per gli ultimi due altre organizzazioni interessate.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 5.

Spetta al Comitato nazionale di:

a) esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 3;

b) promuovere il riconoscimento delle denominazioni di origine e tipiche secondo le norme della presente legge;

c) collaborare con i competenti organi e uffici dello Stato per il controllo dell'osservanza della presente legge e dei regolamenti di produzione per la repressione delle frodi in materia di produzione e commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta e per quanto altro possa occorrere ai fini della difesa degli interessi di detta produzione, sia all'interno che all'estero;

d) esercitare, se richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di denominazioni di origine o tipiche dei formaggi;

e) assumere e svolgere ogni altra funzione o incarico che dalle competenti autorità venga ad esso affidato nel campo delle sue attività istituzionali, per la efficace attuazione della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo dovranno essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentati al Ministro per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 6.

Il Comitato nazionale ha facoltà di far eseguire perizie, sopraluoghi e indagini, di esperire tutte le prove che riterrà opportune e di sentire oralmente le parti interessate, anche assistite dai rispettivi consulenti tecnici e patrocinatori legali, per accertare la sussistenza ed utilità, agli effetti qualitativi, degli usi locali, leali e costanti, che possono interessare la produzione e il commercio dei formaggi a denominazione riconosciuta.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello dell'industria e commercio.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro e previo il parere del Comitato previsto dall'art. 5, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono affidare l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio dei formaggi con denominazione di origine o tipica riconosciuta a Consorzi volontari di produzione.

Art. 8.

L'incarico previsto dall'articolo precedente può essere affidato, per ciascun tipo di formaggio, ad un solo Consorzio di produttori del formaggio stesso, purchè esso:

1) comprenda tra i propri soci almeno dieci produttori, singoli o associati, che da oltre tre anni abbiano raggiunto sul mercato per la produzione del formaggio medesimo, notoria competenza;

2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel Consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore del formaggio di cui trattasi;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Qualsiasi modificazione dello statuto deve essere preventivamente approvata dal Ministero stesso, di concerto con quello dell'industria e commercio.

CAPO III

Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza - Sanzioni Disposizioni per le procedure giudiziarie.

Art. 9.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque offre al consumo quali formaggi con denominazioni di origine o tipiche riconosciute, formaggi che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire 100.000.

Se il colpevole abbia fatto uso, allo scopo di compiere la frode, di marchi individuali e commerciali o del Comitato nazionale, veri o contraffatti od in qualsiasi modo alterati o modificati, le pene come sopra comminate sono aumentate fino ad un terzo.

Se i formaggi considerati nella prima parte del presente articolo sono destinati alla vendita, o comunque, alla esportazione in Paese straniero, e come tali venduti, le pene sono aumentate fino alla metà.

Se il fatto è commesso da un produttore di formaggi con denominazione di origine riconosciuta, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 10.

Chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte anche indirettamente con termini

rettificativi, come « tipo », « uso », « gusto », o simili, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa sino a lire 50.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le denominazioni alterate come sopra sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio e in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 11.

Chiunque adotti le denominazioni di origine o tipiche riconosciute ai sensi della presente legge come ragione sociale o come ditta e ne fa uso è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 12.

Le pene comminate nella presente legge non si applicano quando il fatto costituisce più grave reato.

Art. 13.

In caso di condanna il giudice dovrà sempre ordinare la pubblicazione della parte dispositiva della sentenza su almeno due giornali, di cui uno quotidiano scelto fra quelli che trattino prevalentemente argomenti attinenti alla attività agricola e lattiero-casearia o agli interessi delle rispettive categorie di produttori.

Art. 14.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali ed agenti sopra indicati in numero almeno di tre per ogni controllo, di cui uno sarà consegnato al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 15.

Agli effetti degli accordi internazionali, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1953, n. 1099, e fino a quando sarà emanato il decreto previsto dall'art. 3 della presente legge, l'uso dei nominativi di origine « gorgonzola », « parmigiano reggiano », « pecorino romano », impiegati soli od in parte o congiunti o combinati con altre parole, è riservato ai formaggi prodotti e stagionati nelle zone indicate per ognuno di essi nell'allegato *A* della presente legge ed aventi le caratteristiche specificate nell'allegato stesso, mentre l'uso delle denominazioni « asiago », « caciocavallo », « fiore sardo », « fontina », « provolone », impiegate sole od in parte o congiunte o combinate con altre parole, è riservato ai formaggi aventi le caratteristiche specificate per ognuno di essi nell'allegato *B* della presente legge.

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, saranno emanate le norme per la esecuzione della presente legge.

Art. 17.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — TREMELLONI — GAVA — DE PIETRO — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO *A*

Caratteristiche e zone di produzione dei formaggi per i quali è riservato l'uso dei nominativi d'origine

GORGONZOLA.

Caratteristiche: Formaggio grasso a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero, fresco, di due mungiture od anche di una sola mungitura, e talvolta con aggiunta di fermenti e di muffe selezionate. Prende il nome dal comune di Gorgonzola nel quale in passato svernavano le mandrie transumanti provenienti dalla Bergamasca e dal Comasco.

Forma cilindrica, a scalzo alto e diritto con facce piane.
Peso medio di una forma: kg. 6-12, con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Dimensioni: altezza cm. 16-20, diametro cm. 25-30, con variazioni, per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Crosta ruvida, rossiccia, normalmente rivestita di fogli di stagno o di alluminio.
Pasta unita, di colore bianco o paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura).
Sapore leggermente piccante, caratteristico.
Maturazione: circa 2-4 mesi.
Uso: formaggio da tavola.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 48 per cento.

Zona di produzione o di stagionatura: territorio delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Milano, Novara, Pavia Vercelli.

PARMIGIANO REGGIANO.

Caratteristiche: Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta ed a lenta maturazione, prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione, dal latte di vacca proveniente da animali in genere a periodo di lattazione stagionale e la cui alimentazione base è costituita da foraggi di prato polifita o di medicaio. Viene impiegato il latte delle mungiture della sera e del mattino, riposato e parzialmente scremato per affioramento. Si fabbrica nel periodo compreso tra il 15 aprile e l'11 novembre.

Forma cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi diritto, facce piane leggermente orlate.
Dimensioni: diametro da 35 a 45 cm., altezza dello scalzo da 18 a 24 cm., con variazioni, per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.

Peso medio: per forma e per partita, kg. 30 con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Nessuna forma deve avere peso inferiore a kg. 24.
Confezione esterna: tinta scura ed oleatura.
Colore della pasta: paglierino inalterabile.
Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato non piccante.
Struttura della pasta: finemente granulosa, frattura radiale a scaglia, fondente al palato.
Occhiatura appena visibile.
Spessore della crosta: circa mm. 6.
Maturazione naturale per un periodo comprendente almeno due estati di stagionatura.
Resistenza alla maturazione: da 3 a 4 anni.
Uso: formaggio da tavola o da grattugia.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Zona di produzione: territori delle provincie di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po, Modena, Parma, Reggio nell'Emilia.

PECORINO ROMANO.

Caratteristiche: Formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco e coagulato con caglio di agnello. Si fabbrica nel periodo compreso fra il novembre ed il giugno.
Forma cilindrica a facce piane.
Dimensione e peso: forme da 6 a 22 kg., altezza da 14 a 22 cm. con variazioni, per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Crosta bianca, liscia, pulita, poi cappata con olio, sego, morchia d'olio d'oliva e terra gialla.
Pasta compatta, bianca o leggermente paglierina.
Sapore piccante, caratteristico.
Uso: formaggio da tavola o da grattugia.
Maturazione: minimo otto mesi.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 36 per cento.

Zona di produzione: territori delle provincie di Cagliari, Frosinone, Grosseto, Latina, Nuoro, Roma, Sassari, Viterbo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

ALLEGATO *B*

Caratteristiche dei formaggi per i quali è riservato l'uso delle denominazioni

ASIAGO.

Caratteristiche: Formaggio semigrasso a pasta dura, semicotta, prodotto esclusivamente con latte di vacca di due mungiture, di cui una scremata o di una sola mungitura parzialmente scremata (scrematura per affioramento).
Forma cilindrica a scalzo basso, diritto o quasi diritto, con facce piane o quasi piane.
Peso medio di una forma: da 9 a 14 kg. con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Dimensioni: altezza cm. 9-12, diametro cm. 32-45, con variazioni, per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Crosta liscia, regolare, elastica.
Pasta granulosa di colore naturale o leggermente paglierino, con occhiatura di piccola o media grandezza distribuita in modo quasi uniforme: spaccatura concoide.
Sapore leggermente piccante, gradevolissimo.
Maturazione: per uso da tavola 6 mesi al massimo, per la grattugia, almeno 12 mesi.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 30 per cento.

CACIOCAVALLO.

Caratteristiche: Formaggio a pasta filata dura, ad acidità di fermentazione e maturazione media, prodotto con latte intero di vacca.
Forma a pera oblunga o tondeggiante, sormontata da un breve collo o strozzatura e da ingrossamento a forma di palla in alto.
Peso: le forme hanno in genere il peso di 2 kg., possono però raggiungere anche i 3 kg. o scendere al disotto dei 2 kg.
Crosta sottile, liscia, di colore che va dal giallo dorato al paglierino, fino al marrone chiaro; presenta in superficie delle sfaldature che ricordano la filatura. Le forme sono riunite a coppie con funi.
Pasta color bianco o giallo paglierino, compatta, unita. E' tollerata una scarsa occhiatura.
Sapore dolce e delicato nel tipo da tavola, piccante e saporoso nel tipo da grattugia.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 44 per cento.

FIORE SARDO.

Caratteristiche: Formaggio a pasta dura, cruda, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero, fresco, coagulato con caglio di capretto o di agnello.
Forma costituita da due tronchi di cono molto schiacciati a basi orizzontali, unite fra loro rispettivamente per la base maggiore e conferenti quindi allo scalzo la forma a « schiena di mulo ».
Peso di una forma: da kg. 1,500 a kg. 4, con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Crosta color giallo carico.
Pasta giallo paglierino o bianca.
Sapore piccante, caratteristico.
Uso: formaggio da tavola o da grattugia.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 40 per cento.
Maturazione: minimo 6 mesi per il tipo da grattugia.

FONTINA.

Caratteristiche: Formaggio grasso a pasta morbida, cotta, fabbricato con latte intero di vacca, proveniente da una sola mungitura, ad acidità naturale e maturazione media.
Forma cilindrica a scalzo basso leggermente concavo o diritto, con facce piane o quasi piane.
Peso di una forma: da 8 a 18 kg., con variazioni in più o in meno in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Dimensioni: altezza cm. 7-10; diametro cm. 30-45, con variazioni, per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione.
Crosta compatta, sottile, dello spessore di circa mm. 2.
Pasta, leggermente paglierina, elastica e piuttosto molle, con scarsa occhiatura, morbida in bocca.
Sapore dolce assai delicato, caratteristico.
Uso: formaggio da tavola.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 45 per cento.

PROVOLONE.

Caratteristiche: Formaggio a pasta filata dura ad acidità di fermentazione e maturazione media, prodotto con latte di vacca intero.

Si usa il caglio di vitello, per il formaggio detto a caglio dolce, oppure il caglio di capretto per il formaggio detto a caglio forte.
La forma tipica è tronco-conica, ma si hanno anche forme a pera, a mellone, a salame, cilindriche. La forma comune è quella a pera tronco-conica, alta cm. 36-45, con leggere insenature longitudinali per il passaggio delle funi di sostegno, con base a calotta sferica appiattita.
Peso: da 1 a 6 kg. (più generalmente contenuto fra i 4 ed i 5 kg.), con variazioni in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione, nonchè alle richieste del mercato che possono determinare pesi notevolmente superiori.
Crosta liscia, sottile, lucida, di color giallo dorato, talvolta giallo bruno.
Pasta compatta al taglio, color bianco crema o giallo paglierino, mantecata, pastosa, priva di occhi (è tollerata soltanto una scarsa occhiatura), morbida.
Sapore delicato, dolce, butirroso, alla media stagionatura di 2-3 mesi, pronunciato verso il piccante quando il cacio è vecchio, o quando si è fatto uso del caglio di capretto per la coagulazione del latte.
Presentazione: ogni forma viene legata con funi.
Le forme sono riunite a coppie dalle funi.
Grasso sulla sostanza secca: minimo 44 per cento.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

LEGGE 10 aprile 1954, n. 126.
Fissazione di un nuovo termine per la emanazione di nuove norme tributarie sulla pubblicità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per la emanazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596, di nuove norme tributarie sulla pubblicità, è fissato al 30 giugno 1954.

Restano ferme le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare di cui all'art. 7 della legge suddetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 16 aprile 1954, n. 127.
Promozioni in soprannumero di impiegati di gruppo B dei ruoli delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette e delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge possono essere promossi ai gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quella delle tasse e delle imposte indirette sugli affari impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei corrispondenti gradi dei ruoli di gruppo *A* delle stesse Amministrazioni.

Le promozioni in soprannumero possono aver luogo solo entro il limite indicato nel successivo art. 2.

I posti conferiti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno, nei suddetti gradi dei cennati ruoli di gruppo *B*, dalla data di cessazione di efficacia della presente legge.

Art. 2.

Se al momento in cui si fanno le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B*, di cui all'articolo precedente, non raggiungono il terzo della somma dei posti vacanti in ciascuno dei detti gradi dei ruoli di gruppo *A* e *B*, possono essere promossi impiegati di gruppo *B* in numero eccedente i posti vacanti del proprio ruolo, purchè il numero complessivo delle promozioni per ciascun grado non superi il terzo suindicato.

Nel caso, invece, che al momento di fare le promozioni i posti vacanti nei gradi sesto, settimo ed ottavo dei ruoli di gruppo *B* siano in numero uguale o superiore al terzo della somma come sopra determinata, le promozioni hanno luogo nei modi normali entro i limiti delle vacanze.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono disposte le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954.
Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Bologna, per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 17 dicembre 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, in seno al detto Consiglio, del prof. dott. Gherardo Forni con il prof. dott. Alessandro Alessandrini, medico chirurgo;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Alessandro Alessandrini medico chirurgo, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Bologna per il triennio 1954-1956, in sostituzione del prof. dott. Gherardo Forni.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1954

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1954
Registro n. 90 Presidenza, foglio n. 65. — FLAMMIA

(1982)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi, per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi pel triennio 1954-1956 i signori:

Murri dott. Carlo, medico chirurgo;

Trane dott. Pasquale, medico chirurgo;

Zambrano prof. Elio, pediatra;

Lucarini avv. Giuseppe, esperto in materie amministrative;

Cerasino dott. Cosimo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1954
Registro n. 90 *Presidenza, foglio n.* 207. — FLAMMIA

(1981)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Larice ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Larice » è iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 20 gennaio 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1954
Registro n. 5 *Marina, foglio n.* 395

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1954.

Ricostituzione del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il Servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1954 relativo alla costituzione della Commissione centrale predetta;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese per il Servizio predetto;

Decreta:

Sono riconfermati per il biennio 1954-1955 i componenti il Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, nominati con decreto Ministeriale 14 gennaio 1952.

Roma, addì 2 marzo 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(1966)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1954.

Sostituzione del presidente in seno al Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, concernente la costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che ha apportato modificazioni alla predetta legge;

Visto l'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. prof. Paolo Treves, Sottosegretario di Stato per il commercio estero, è nominato presidente del Comitato di cui all'art. 1 del decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, in sostituzione dell'on. Mario Martinelli.

Il presente decreto verrà presentato alla Corte dei conti per la sua registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1954
Registro n. 5 *Commercio estero, foglio n.* 128. — SCIACCA

(1980)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 aprile 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,84	632 —
» Firenze	624,80	632,50
» Genova	624,80	633 —
» Milano	624,83	632 —
» Napoli	624,83	632 —
» Palermo	624,83	632,10
» Roma	624,82	632 —
» Torino	624,86	633 —
» Trieste	624,84	—
» Venezia	624,80	632,25

Media dei titoli del 29 aprile 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,45
Id. 3,50 % 1902	63,35
Id. 3 % lordo	81,20
Id. 5 % 1935	96,325
Redimibile 3,50 % 1934	81,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,35
Id. 5 % 1936	92,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 aprile 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,82
1 dollaro canadese . . . . . . » 632 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,51

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni alle norme edilizie del piano di ricostruzione di Pescara

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1954, n. 364, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il testo delle modifiche alle norme edilizie del piano di ricostruzione di Pescara, vistato agli effetti del decreto stesso e con le precisazioni degli articoli cinque, sette ed otto.

(2008)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1954, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 24 giugno 1952 dall'ing. Carlo Gaudenzi avverso la deliberazione 12 dicembre 1951 e successivi provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Cremona, in merito al regolamento organico per il personale dell'ente stesso ed alla attuazione di tale regolamento.

(1993)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1954, pagina 341, 1ª colonna) per la parte relativa alla istituzione di un Magazzino succursale in Ciano di Zocca deve intendersi rettificato, nel senso che il Magazzino generale succursale autorizzato a funzionare col detto provvedimento è quello situato in Zocca (e non Ciano di Zocca), via provinciale Zocca-Montese.

(2009)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Il decreto Ministeriale 27 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1954, n. 44, concernente la sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara, deve intendersi rettificato nel senso che ove è detto — alle righe sei e sette della seconda premessa — « in quanto non più appartenente alla stessa » deve leggersi: « perchè impossibilitato ad intervenire alle riunioni della predetta Commissione per motivi inerenti alla sua carica di direttore della Unione degli industriali ».

(2010)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di farmacie riservato ai farmacisti perseguitati politici

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 367, recante disposizioni a favore dei farmacisti perseguitati politici;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 168, concernente le norme integrative e di attuazione della legge 11 maggio 1951, n. 367;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per il conferimento dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare farmacie nel territorio nazionale, riservato ai farmacisti perseguitati politici.

Art. 2.

Sentiti i prefetti, vengono destinate al concorso riservato le seguenti sedi farmaceutiche:

N.	COMUNE	Località in cui ha sede la farmacia	Tassa concessione governativa Lire	Indennità residenza Lire	Indennità avviamento Lire
	Alessandria				
1	Rivalta Bormida	farm. Bobbio	10.000	—	690.570
	Aosta				
2	Valtournanche	—	10.000	—	—
	Arezzo				
3	Chitignano	sede unica	10.000	50.000	—
	Bari				
4	Bari	VII zona (« Stanic »)	160.000	—	—
	Bergamo				
5	Bracca di Costa Serina	frazione Algua	10.000	—	—
6	Cenate d'Argon	Cenate sotto	10.000	—	—
7	Palazzago	—	10.000	—	—
8	Taleggio	frazione Olda	10.000	—	—
9	Villa d'Adda	—	10.000	—	—
	Bologna				
10	Monteveglio	sede unica	10.000	—	da stabilirsi
	Campobasso				
11	Sesto Campano	sede unica	10.000	80.000	—
12	Monteroduni	id.	10.000	80.000	—
13	Castelpetroso	id.	10.000	80.000	—
	Catanzaro				
14	Gizzeria	—	20.000	—	da stabilirsi
	Cosenza				
15	Longobardi	—	10.000	80.000	—
	Cuneo				
16	Vezza d'Alba	—	10.000	da stabilirsi	—
17	Barbaresco	—	10.000	id.	—
18	Brossasco	—	10.000	id.	—
	Genova				
19	Genova Bavari	Bavari	10.000	—	—
20	Neirone	frazione Acqua Dogna	10.000	—	—
	Grosseto				
21	Monte Argentario	—	20.000	—	—
	La Spezia				
22	Sarzana	frazione Marinella	10.000	—	—
23	Vernazza	—	10.000	—	—
24	Maissana	—	10.000	—	—
	Napoli				
25	Napoli	Soccavo	10.000	—	—
26	Castellammare di Stabia	1ª sede	120.000	—	840.000
27	Pozzuoli	frazione Arcofelice	10.000	—	—
	Novara				
28	Granozzo	sede unica	10.000	80.000	da stabilirsi
	Palermo				
29	Roccamena	sede unica	10.000	—	—
30	Contessa Entellina	id.	10.000	—	—
31	Gangi	3ª sede	40.000	—	—

N.	COMUNE	Località in cui ha sede la farmacia	Tassa concessione governativa Lire	Indennità residenza Lire	Indennità avviamento Lire
	Pesaro				
32	Serra Sant'Abbondio	sede unica	10.000	è in corso di determinazione	—
33	Borgopace	id.	10.000	id.	—
34	Maiolo	id.	10.000	id.	—
35	Montecapiolo	id.	10.000	id.	—
36	Sassofeltrio	id.	10.000	id.	—
	Piacenza				
37	Coli	—	10.000	80.000	—
38	Cerignale	—	10.000	80.000	—
39	Calendasco	—	10.000	—	1.640.700
	Pavia				
40	Castelnovetto	sede unica	10.000	80.000	370.800
	Potenza				
41	Abriola	centro	10.000	80.000	—
42	Balvano	id.	10.000	80.000	—
43	Castelsaraceno	id.	10.000	80.000	—
	Reggio Calabria				
44	Bruzzano Zeffirio	sede unica	10.000	80.000	—
	Roma				
45	Sede (291)	Porta Maggiore	200.000	—	—
46	Sede (294)	Stimigliano	200.000	—	—
47	Sede (298)	Cristoforo Colombo	200.000	—	—
48	Sede (300)	Monte Grappa	200.000	—	—
49	Sede (303)	Cinecittà	200.000	—	—
50	Sede (305)	Sanpaolo	200.000	—	—
51	Sede (307)	Clodio	200.000	—	—
52	Sede (308)	Valmelaina	200.000	—	—
53	Sede (33)	Campitelli	200.000	—	da determinare
54	Monterotondo	scalo	10.000	—	—
	Rovigo				
55	Frassinelle Polesine	sede unica	10.000	—	accertamento in corso
	Savona				
56	Savona	Santuario	60.000	—	—
	Teramo				
57	Tortoreto	Tortoreto Alto	10.000	da stabilirsi	1.192.500
	Trento				
58	Grigno	—	10.000	—	—
59	Castello Tesino	—	10.000	—	—
	Varese				
60	Cocquio Trevisago	frazione Sant'Andrea	10.000	—	—
	Vercelli				
61	Moncrivello	sede unica	10.000	80.000	150.000
62	Vallemosso	frazione Crocemosso	10.000	—	687.600
	Vicenza				
63	Alonte	—	10.000	80.000	—
64	Bassano del Grappa	Valvorina	10.000	—	—

L'autorizzazione all'esercizio delle farmacie a fianco delle quali è indicata un'indennità di avviamento, importa l'obbligo nei rispettivi concessionari di rilevare dai precedenti titolari o dai loro eredi gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, nonchè di corrispondere agli aventi diritto l'indennità di avviamento nella misura stabilita dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande — redatte su carta da bollo da L. 200 — e dei documenti e titoli, è stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La domanda diretta all'Alto Commissariato per l'igene e la sanità pubblica dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome e paternità del concorrente e l'indicazione del suo domicilio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) copia autentica della sentenza di condanna per attività antifascista del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, ovvero originale o copia autentica del provvedimento di assegnazione al confino di polizia per attività antifascista ai sensi del regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, ovvero attestazione degli organi competenti che emisero l'ordine di carcerazione per attività antifascista o del direttore del carcere dove il candidato subì la carcerazione o del prefetto competente;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certicato medico comprovante che il candidato è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l'esercizio medesimo.

E' in facoltà dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica per accertare lo stato di salute;

f) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo biennio;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

h) laurea in farmacia, ovvero diploma in farmacia, ovvero laurea in chimica e farmacia, e, qualora la laurea e il diploma non abiliti all'esercizio professionale, anche il certificato di abilitazione all'esercizio predetto;

i) certificato di iscrizione all'albo professionale;

l) i titoli e documenti che dimostrino nel candidato il possesso dei mezzi sufficienti al regolare e completo esercizio della farmacia in caso di istituzione *ex novo* e, nel caso di farmacia già esistente, anche dei mezzi per pagare l'indennità di avviamento e quella presumibile per il rilievo degli arredi, provviste e dotazioni attinenti all'esercizio, nell'un caso e nell'altro anche mediante fideiussione;

m) stato di famiglia del concorrente se questi sia coniugato o vedovo con prole;

n) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva;

o) dichiarazione del candidato con firma autenticata attestante che, all'atto della domanda di partecipazione al concorso, non si trova nelle condizioni ostative all'ammissione al concorso previste dall'art. 5 del presente bando;

p) certificato di residenza rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, ove l'aspirante ha avuto la sua residenza in tutto il periodo di tempo posteriore a quello di condanna o di assegnazione al confino o di carcerazione;

q) vaglia postale ordinario di L. 3000 intestato all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Inoltre il candidato potrà presentare tutti i documenti e titoli che riterrà utili ai fini del concorso.

La domanda e i documenti dovranno essere in regola con le disposizioni delle leggi sul bollo e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *m*), *p*), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

Art. 4.

Allegata alla domanda ogni concorrente deve presentare una dichiarazione in competente bollo nella quale devono essere indicate le sedi messe a concorso, secondo l'ordine di preferenza che egli attribuisce ad ogni sede.

Art. 5.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i farmacisti perseguitati politici che siano già titolari di una farmacia o che siano stati titolari di farmacia posteriormente alla condanna o all'assegnazione al confino di polizia o alla carcerazione, e coloro che abbiano beneficiato o comunque possano beneficiare di precedenti disposizioni legislative dirette a favorire la loro partecipazione ai concorsi per il conferimento di farmacie.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 4° o da un consigliere di Stato e composta di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di un ispettore generale per il servizio farmaceutico del predetto Alto Commissariato, di un farmacista scelto dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su terna proposta dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e di un docente di chimica farmaceutica o di farmacologia.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

L'esclusione dal concorso per mancanza di requisiti prescritti dagli articoli precedenti o dall'art. 1 della legge 11 maggio 1951, n. 367, o per inosservanza delle condizioni stabilite nel bando di concorso è disposta dalla Commissione di cui all'art. 6.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 8.

I titoli sono suddivisi in tre categorie per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti:

1) titoli di studio;

2) pratica professionale (servizio di titolare di farmacia, con effettiva direzione della medesima, prestato anteriormente alla condanna, all'assegnazione al confino o alla carcerazione, servizio di direttore di farmacia presso farmacie aperte al pubblico o presso case produttrici di medicinali o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizio di ufficiale farmacista presso ospedali militari, servizio di collaboratore presso le farmacie suindicate, ecc.);

3) attività scientifica (titolarità di cattedre, incarichi di insegnamento universitario, libera docenza, assistenziato, pubblicazioni, indagini scientifiche).

Le deliberazione della Commissione devono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione forma la graduatoria dei concorrenti.

A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica approva la graduatoria e, in base ad essa, assegna la farmacia, secondo l'ordine di preferenza indicato dai singoli aspiranti nella dichiarazione di cui all'art. 4.

In caso di mancata accettazione di una sede da parte dell'assegnatario la sede non viene assegnata ad altro concorrente.

Art. 10.

I vincitori del concorso che, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non accettino la farmacia ad essi assegnata, decadono dal diritto.

E' tuttavia data facoltà ai vincitori del concorso di cambiare tra loro le sedi assegnate con dichiarazione con firma autenticata che deve pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare la farmacia viene concessa dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed è subordinata all'adempimento delle prescrizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e dell'art. 1, n. 22, della legge 14 marzo 1952, n. 128.

Art. 12.

Per quanto non previsto dalla legge 21 marzo 1953, n. 168, si applicano le norme che regolano i concorsi provinciali per assegnazioni di farmacie.

Art. 13.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e comunicato in copia ai prefetti, alla Presidenza della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a tutti gli Ordini provinciali dei farmacisti.

Roma, addì 10 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1975)

Rettifica del nome di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto commissariale n. 340.3/11207/20400.12.62 del 1° settembre 1953, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Potenza;

Vista la lettera n. 7494 del 13 marzo 1954 del Prefetto di Potenza, dalla quale si rileva che erroneamente venne segnalato per la nomina a componente di detta Commissione, quale docente in chimica generale presso l'Università di Napoli, il prof. Restaino Silvio anzichè la professoressa Restaino Silvia e che, pertanto, occorre procedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

Il nome del prof. Restaino Silvio, indicato nel decreto commissariale sopracitato, deve intendersi rettificato in quello di professoressa Restaino Silvia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 aprile 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2011)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Bedollo ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Vella Luigi ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Vella Luigi fu Salvatore è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Bedollo ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 16 aprile 1954

Il Commissario del Governo
BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Terlago ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929/III.a, il dott. Bergamo Fulvio ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Bergamo Fulvio di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Terlago ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 22 aprile 1954

Il Commissario del Governo
BISIA

(2012)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.